



10137/18

SENTE REGISTRAZIONE SENTE CON SENTE DIRITTO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 26021/2012

Cron. 10137

Rep.

Ud. 10/01/2018

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. VINCENZO DI CERBO - Presidente
- Dott. AMELIA TORRICE - Consigliere - PU
- Dott. LUCIA TRIA - Consigliere -
- Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere -
- Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 26021-2012 proposto da:

PLM C.F. **X**,
 domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA
 CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
 rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE BORELLO,
 giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

2018

79

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.

X, quale successore ex lege dell' **X**, in
 persona del Presidente e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale
dell'Istituto, rappresentato e difeso dall' Avvocato
DARIO MARINUZZI, che lo rappresenta e difende, giusta
delega in atti;

- *controricorrente* -


avverso la sentenza n. 1151/2012 della CORTE
D'APPELLO di MILANO, depositata il 01/10/2012 R.G.N.
782/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. ANNALISA
DI PAOLANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato MICHELE BORELLO;

udito l'Avvocato FLAVIA INCLETOLLI per delega verbale
DARIO MARINUZZI.



FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Milano ha respinto l'appello di **LMP** avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva rigettato il ricorso proposto nei confronti dell' X .., al quale era subentrato in corso di causa l' X .., successore a titolo universale ex art. 21 del d.l. n. 201/2011. Il ricorrente, dipendente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca collocato a riposo per raggiunti limiti di età il 31.8.2008, aveva domandato la condanna dell'istituto al pagamento delle differenze sul trattamento di fine servizio, da quantificare tenendo conto del periodo di sospensione cautelare dal servizio (23 novembre 1977/ 30 settembre 1983) ed includendo nella base di calcolo il compenso percepito nell'anno scolastico 2007/2008 per le ore eccedenti l'orario d'obbligo.

2. La Corte territoriale, premesso che il **P** si era dimesso il 10.9.1983 ed era stato riammesso in servizio dal settembre 1987 sino al pensionamento, ha rilevato che il periodo di sospensione cautelare non poteva essere considerato ai fini della quantificazione del trattamento di fine servizio, non essendo applicabile alla fattispecie l'art. 96, comma 2, del d.P.R. n. 3/1957, che si riferisce alla diversa ipotesi del procedimento disciplinare avviato nei confronti di dipendente in servizio e conclusosi con il proscioglimento dell'incolpato o con la irrogazione di una sanzione di minore gravità rispetto alla sospensione sofferta. Ha aggiunto che l'appellante non poteva invocare il principio di diritto affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 2/2002, che aveva ritenuto il diritto alla *restitutio in integrum* anche nell'ipotesi di procedimento disciplinare mai attivato, perché lo stesso **P**, dimettendosi, aveva impedito l'avvio del procedimento.

3. Il giudice di appello ha, poi, evidenziato che secondo la giurisprudenza amministrativa ai fini del calcolo del trattamento pensionistico e di fine rapporto il compenso corrisposto per le ore eccedenti l'orario d'obbligo rileva qualora il docente sia stato titolare di una cattedra con orario istituzionalmente superiore a quello contemplato dall'art. 88, comma 1, del d.P.R. n. 417 del 1974, il che si verifica solo qualora si tratti di una prestazione ordinariamente e obbligatoriamente di durata superiore rispetto a quella normale. Impregiudicata ogni valutazione sull'applicabilità di detto principio anche all'impiego pubblico contrattualizzato, la Corte territoriale ha osservato che l'appellante non aveva dimostrato che le sei ore vacanti nella classe I E concorressero a determinare un insegnamento con orario di cattedra ordinariamente eccedente le 18 ore settimanali e non fossero state prestate per esigenze diverse, ad esempio per sostituire annualmente colleghi assenti.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso **LMP** sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 378 cod. proc. civ., ai quali ha resistito con tempestivo controricorso l' X ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ed in particolare sulla circostanza della sostenuta impossibilità della p.a. di pronunciarsi sulla sanzione disciplinare a causa delle dimissioni del P ». Rileva il ricorrente che l'amministrazione ben avrebbe potuto respingere le dimissioni, le quali, tra l'altro, non erano state causa dell'omesso avvio del procedimento disciplinare, in realtà addebitabile all'inerzia del Ministero che, sebbene fosse già scaduto il periodo massimo di sospensione cautelare previsto dall'art. 9, comma 2, della legge n. 19/1990, non aveva neppure accertato se nel frattempo fosse intervenuto il giudicato penale.

2. La seconda critica addebita alla sentenza impugnata il vizio motivazionale, perché del tutto erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto non provata la stabilità della cattedra di 23 ore, sebbene nel cedolino stipendiale del mese di luglio 2008 fosse stato chiaramente indicato che il compenso per le ore eccedenti veniva corrisposto ai sensi dell'art. 6 d.P.R. n. 209/1987.

Poiché detta norma disciplina, da un lato, la sostituzione occasionale e, dall'altro, la prestazione del servizio su cattedre con orario settimanale superiore a 18 ore, non può nutrirsi alcun dubbio sulla stabilità dell'incarico, visto che risulta documentalmente provato il conferimento da parte del dirigente scolastico dell'insegnamento nella classe 1ª E per 5 ore ulteriori rispetto alla cattedra ordinaria.

3. Con il terzo motivo è denunciata la violazione ed errata applicazione della disciplina dettata dal d.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 perché gli effetti della sospensione cautelare dal servizio nell'ipotesi di omesso avvio del procedimento non possono che essere quelli previsti dagli artt. 96 e 97 del richiamato d.P.R. in caso di proscioglimento o di irrogazione di una sanzione di minore gravità, quanto alla natura o alla durata, rispetto alla sospensione subita. Il ricorrente invoca i principi affermati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato per sostenere che la sospensione, che ha natura cautelare, produce effetti solo se alla stessa fa seguito un provvedimento definitivo idoneo a giustificarla.

4. La quarta critica addebita alla sentenza impugnata la violazione del d.P.R. n. 1092/1973, dell'art. 38 del d. P.R. n. 1032/1973 e degli artt. 3, 36 e 38 Cost.. Premesso che la base stipendiale rilevante ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio è costituita dall'ultimo stipendio percepito, il ricorrente evidenzia che il compenso per le ore eccedenti le 18 ore settimanali costituisce parte integrante del trattamento retributivo e va considerato ai fini del calcolo delle competenze di fine rapporto, senza che si possa più distinguere, dopo la contrattualizzazione dell'impiego pubblico ed il conferimento di autonomia

ai singoli istituti, fra ore eccedenti assegnate dal dirigente scolastico di anno in anno e ore di pertinenza di cattedra obbligatoriamente o istituzionalmente costituita con orario superiore.

5. Il primo ed il terzo motivo di ricorso, che per la loro stretta connessione logico-giuridica, possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.

Risulta dalla sentenza impugnata che **LMP**, dipendente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dal 1° ottobre 1974, si è dimesso, con decorrenza da 1° ottobre 1983, dopo essere stato sospeso cautelatamente dal 23.11.1977 al 30.9.1983, ed è stato poi riammesso in servizio dal 1° settembre 1987 sino alla data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

5.1. L'art. 115 del d.P.R. n. 417 del 31.5.1974, vigente all'epoca dei fatti e poi trasfuso nell'art. 516 del T.U. approvato con d.lgs. n. 297/1994, ricalcando l'analoga disposizione dettata dall'art. 132, comma 3, del d.P.R. n. 3/1957, prevede che il personale docente della scuola riammesso in servizio debba assumere nel ruolo «la posizione giuridica ed economica che vi occupava all'atto della cessazione dal rapporto di servizio».

A sua volta il d.P.R. n. 1032 del 29.12.1973, quanto alle modalità di liquidazione dell'indennità di buonuscita, stabilisce, agli artt. 3 e 14, che l'indennità deve essere commisurata agli anni di servizio effettivo ed all'art. 4 aggiunge che, ove il dipendente statale venga riassunto, al momento della definitiva cessazione del rapporto ha diritto alla riliquidazione, da effettuarsi in relazione all'ultima base contributiva ed al servizio complessivamente prestato, purché di durata superiore a due anni continuativi.

5.2. La disciplina della sospensione cautelare, obbligatoria e facoltativa, è dettata dagli artt. 91 e seguenti del d.P.R. n. 3 del 10.1.1957, applicabile al personale della scuola per effetto del rinvio contenuto nell'art. 107 del d.P.R. n. 417/1974, poi trasfuso nell'art. 506 del T.U. . 297/1994.

Rilevano in questa sede gli artt. 96 e 97 con i quali il legislatore ha espressamente previsto che: a) se all'esito del procedimento disciplinare non viene irrogata alcuna sanzione o la sanzione inflitta è di minore gravità rispetto alla destituzione o alla sospensione della qualifica, all'impiegato devono essere corrisposti tutti gli assegni non percepiti, con la sola esclusione dei compensi per servizi di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario (art. 96, comma 2); b) per la sospensione disposta in dipendenza del procedimento disciplinare l'assoluzione o il proscioglimento per insussistenza del fatto o perché l'impiegato non lo ha commesso comporta la revoca della sospensione e fa sorgere il diritto alla *restitutio in integrum* del dipendente prosciolto dalle accuse (art. 97 comma 1) ; c) in caso di proscioglimento o di assoluzione con formule diverse da quelle sopra indicate il diritto alla piena reintegrazione può essere escluso solo qualora venga attivato entro termini perentori il



procedimento disciplinare e quest'ultimo si concluda con l'irrogazione della sanzione (art. 97 commi da 2 a 5).

5.3. Questa Corte è stata più volte chiamata a pronunciare sulla natura della sospensione cautelare (fra le più recenti Cass. nn. 5147/2013, 15941/2013, 26287/2013, 13160/2015, 9304/2017) e, in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale, ha evidenziato che la sospensione, in quanto misura cautelare e interinale, «ha il carattere della provvisorietà e della rivedibilità, nel senso che solo al termine e secondo l'esito del procedimento disciplinare si potrà stabilire se la sospensione preventiva applicata resti giustificata e debba sfociare nella destituzione o nella retrocessione, ovvero debba venire caducata a tutti gli effetti» (Corte Cost. 6.2. 1973 n. 168).

Si è sottolineato in relazione alla sospensione facoltativa che la stessa è solo finalizzata a impedire che, in pendenza di procedimento penale, la permanenza in servizio del dipendente inquisito possa pregiudicare l'immagine e il prestigio della amministrazione di appartenenza, la quale, quindi, è tenuta a valutare se nel caso concreto la gravità delle condotte per le quali si procede giustifichi l'immediato allontanamento dell'impiegato.

Ove l'amministrazione, valutati i contrapposti interessi in gioco, opti per la sospensione, in difetto di una diversa espressa previsione di legge o di contratto, opera il principio generale secondo cui « quando la mancata prestazione dipenda dall'iniziativa del datore di lavoro grava su quest'ultimo soggetto l'alea conseguente all'accertamento della ragione che ha giustificato la sospensione » (Corte Cost. n. 168/1973).

La verifica della effettiva sussistenza di ragioni idonee a giustificare l'immediato allontanamento è indissolubilmente legata all'esito del procedimento disciplinare, perché solo qualora quest'ultimo si concluda validamente con una sanzione di carattere espulsivo potrà dirsi giustificata la scelta del datore di lavoro di sospendere il rapporto, in attesa dell'accertamento della responsabilità penale e disciplinare.

Sulla base di detti principi il diritto alla *restitutio in integrum* è stato riconosciuto, in fattispecie nelle quali venivano in rilievo discipline contrattuali di contenuto non dissimile dalle disposizioni del d.P.R. citato, nell'ipotesi di annullamento della sanzione inflitta (Cass.n. 26287/2013), di mancata conclusione del procedimento disciplinare a causa del decesso del dipendente (Cass. n. 13160/2015), di irrogazione di una sanzione meno afflittiva rispetto alla sospensione cautelare sofferta (Cass. nn. 5147/2013 e 9304/2017).

5.4. Alle medesime conclusioni è pervenuta la giurisprudenza amministrativa nel suo massimo consenso (Cons. Stato Ad. Plen. 28.2.2002 n. 2) che, evidenziata la necessità di interpretare gli artt. 96 e 97 del d.P.R. n. 3/1957 alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale sulla natura della sospensione, ha ritenuto che in caso di omissione del procedimento disciplinare, la condanna penale, intervenuta nei confronti dell'impiegato, non è

suscettibile di tenere ferma la sospensione cautelare dal servizio, disposta in corso di procedimento penale e stabilita dall'amministrazione in via discrezionale, non potendosi ammettere una conversione della misura in una sanzione di identico contenuto.

Si è anche aggiunto che essendo la sospensione cautelare dal servizio adottata in base ad una valutazione discrezionale dell'Amministrazione (con eccezione della ipotesi della emissione del mandato o ordine di cattura nei confronti del dipendente) non è corretto ritenere la non imputabilità della interruzione del rapporto sinallagmatico all'Amministrazione medesima posto che è la stessa Amministrazione che valuta i presupposti per l'adozione della misura e ne determina i contenuti. Quando poi nella sede propria degli accertamenti definitivi emerga che la sospensione non era giustificata, in tutto o in parte, non può essere addebitabile al dipendente la interruzione del rapporto di servizio ed il mancato adempimento della prestazione dovuta a tenore dell'art. 1218 del codice civile (Cons. Stato Ad.plen. 2.5.2002 n. 4).

5.5. In via conclusiva va ribadito, in continuità con la giurisprudenza citata, che, ogniqualvolta il procedimento disciplinare non venga portato a conclusione, pur in mancanza di una espressa previsione normativa o contrattuale, deve essere riconosciuto il diritto del dipendente alla *restitutio in integrum* che, però, non può essere estesa anche ai periodi di sospensione obbligatoria disposta a seguito di custodia cautelare, perché in tal caso la perdita della retribuzione si riconnette ad un provvedimento necessitato dallo stato restrittivo della libertà personale del dipendente, e non, invece, ad un comportamento volontario ed unilateralmente assunto dal datore di lavoro pubblico, come nell'ipotesi di sospensione facoltativa in pendenza del procedimento penale o disciplinare (Cass. 10.10.2016 n. 20321).

5.6. Detti principi, condivisi dal Collegio, debbono trovare applicazione anche nella fattispecie, perché ha errato la Corte territoriale nell'affermarne la inapplicabilità nei casi in cui il rapporto sia cessato a seguito delle dimissioni presentate dal dipendente.

Al riguardo occorre innanzitutto evidenziare che il d.P.R. n. 3/1957, all'art. 118, prevede espressamente che «Qualora nel corso del procedimento disciplinare il rapporto d'impiego cessi anche per dimissioni volontarie o per collocamento a riposo a domanda, il procedimento stesso prosegue agli effetti dell'eventuale trattamento di quiescenza e previdenza ». Il successivo art. 124, nel dettare la disciplina delle dimissioni, stabilisce, al comma 4, che le dimissioni possono essere rifiutate dall'amministrazione «quando sia in corso procedimento disciplinare a carico dell'impiegato» ed al comma 5 precisa che a tal fine il procedimento si intende pendente, anche in assenza di avvenuta contestazione degli addebiti, qualora l'impiegato sia stato sospeso in via cautelare dall'impiego.

Nell'interpretare dette disposizioni la giurisprudenza amministrativa ha condivisibilmente evidenziato che, poiché gli effetti prodottisi in virtù del provvedimento

di sospensione cautelare sono per loro natura provvisori, non si può verificare alcuna "cristallizzazione" della sospensione in conseguenza della cessazione dal servizio nel corso del procedimento penale. All'esito di quest'ultimo occorre comunque individuare un procedimento idoneo a costituire un titolo giuridico che sostituisca il provvedimento di sospensione cautelare, il quale, con la definizione del procedimento penale, è privato della sua causa tipica. Tale procedimento non può che essere quello disciplinare, al cui esito - come si è detto - è strettamente correlata la sorte del periodo di sospensione cautelare. Dalla necessità che gli effetti interinalmente prodotti dalla sospensione cautelare trovino un assetto stabile e definitivo discende la conseguenza che, all'esito del procedimento penale, anche qualora il rapporto sia nel frattempo cessato per le dimissioni del dipendente, è rimesso all'Amministrazione di valutare se iniziare o meno il procedimento disciplinare (Cons. Stato 11.8.2015 n. 3919 e negli stessi termini Cons. Stato Ad. Plen. 6.3.1997 n. 8).

A conclusioni non dissimili è pervenuta questa Corte che, sia pure in relazione all'interpretazione dell'art. 55 bis, comma 9, del d.lgs. n. 165/2001, non applicabile alla fattispecie *ratione temporis*, ha ritenuto ammissibile l'avvio del procedimento disciplinare anche dopo le dimissioni presentate dal dipendente ed ha evidenziato che nell'impiego pubblico contrattualizzato, a differenza che nell'impiego privato, l'iniziativa disciplinare «postuma» si giustifica, oltre che per la necessità di regolare definitivamente gli effetti della sospensione cautelare, anche per l'interesse dell'amministrazione a vedere accertata la responsabilità al fine di impedire che il dipendente possa essere riammesso in servizio, partecipare a successivi concorsi pubblici, o far valere il rapporto di impiego come titolo per il conferimento di incarichi da parte della p.a. (Cass. 24.8.2016 n. 17307).

Una volta escluso, sulla base delle disposizioni di legge e dei principi di diritto sopra richiamati, che le dimissioni del dipendente possano da sole impedire l'avvio o la prosecuzione del procedimento disciplinare, la mancata attivazione o definizione di quest'ultimo produce quanto alla *restitutio in integrum* le medesime conseguenze di cui si è detto nei punti che precedono.

5.7. La Corte territoriale, quindi, ha errato nell'interpretazione del quadro normativo, sia perché ha richiamato l'art. 83 del d.P.R. n. 3/1957, che si riferisce alla sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica e non alla sospensione cautelare, sia perché ha ritenuto che le dimissioni, nell'impedire l'avvio del procedimento, rendessero per ciò solo definitivi gli effetti della misura provvisoria e cautelare.

6. Sono, invece, inammissibili il secondo ed il quarto motivo di ricorso, proposti avverso il capo della sentenza che ha respinto la domanda volta ad ottenere l'inclusione nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita del compenso corrisposto in relazione alle ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo.

La Corte territoriale, infatti, pur richiamando l'orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa (che aveva limitato la computabilità ai soli casi di prestazione unica, non frazionabile e obbligatoriamente fissata con orario superiore a quello di 18 ore settimanali), ha ritenuto non necessario pronunciare sull'estensibilità del principio anche all'impiego pubblico contrattualizzato, perché il ricorrente, sul quale gravava il relativo onere, non aveva dimostrato le ragioni per le quali l'insegnamento eccedente era stato prestato.

Il secondo motivo, che addebita alla sentenza impugnata «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia», oltre ad essere formulato senza il necessario rispetto dell'onere di specificazione di cui all'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., perché non trascrive nel ricorso il contenuto del documento del quale sarebbe stata omessa la valutazione, non considera che la decisione gravata risulta depositata in cancelleria il 1° ottobre 2012 e che per le sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 7 agosto 2012 n. 134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell'11 agosto 2012 ed in vigore, ex art. 1 della stessa legge, dal giorno successivo alla pubblicazione) rileva, ai sensi del riformulato art. 360 n. 5 cod. proc. civ., solo l'omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che ai fini dell'ammissibilità della censura il ricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., « deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.» (Cass. S.U. 7.4.2014 n. 8053).

Nel caso di specie il ricorrente si duole, non dell'omesso esame di un fatto decisivo, da intendersi nei termini sopra indicati, bensì della mancata valorizzazione di documenti che, a suo dire, consentivano di ritenere provata la natura dell'incarico e la sua stabilità e, quindi censura la valutazione espressa dal giudice di appello sulle risultanze di causa e sollecita inammissibilmente un giudizio di merito non consentito alla Corte di legittimità.

6.1. Le considerazioni espresse nel quarto motivo sull'interpretazione del d.P.R. n. 1032/1973, sulla contrattualizzazione dell'impiego pubblico e sulla rilevanza dell'autonomia concessa dalla legge n. 59/1997 alle istituzioni scolastiche non colgono la *ratio* della decisione impugnata ed inoltre fanno leva su circostanze di fatto (disponibilità delle ore su organico di diritto e non su organico di fatto) ritenute indimostrate dalla Corte territoriale, la quale ha

RG 26021/2012

ritenuto che il ricorrente non avesse provato le ragioni per le quali il dirigente scolastico gli aveva conferito l'insegnamento di sei ore eccedenti l'orario d'obbligo.

7. In via conclusiva vanno accolti il primo ed il terzo motivo e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità, procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto che, sulla base delle considerazioni espresse ai punti da 5.1. a 5.7, di seguito si enunciano: a) la sospensione cautelare facoltativa disposta ai sensi del d.P.R. n. 3/1957, in quanto misura cautelare e interinale, è per sua natura correlata alla definizione del procedimento disciplinare e diviene priva di titolo qualora all'esito del processo penale, anche se conclusosi con la condanna dell'imputato, il procedimento disciplinare non venga attivato o sfoci nella irrogazione di una sanzione meno afflittiva rispetto alla sospensione patita dal dipendente; b) in dette ipotesi il dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ha diritto alla *restitutio in integrum*, che, invece, non compete in caso di sospensione obbligatoria conseguente a provvedimento restrittivo della libertà personale; c) le dimissioni del dipendente in pendenza di sospensione facoltativa dal servizio non sono idonee a cristallizzare gli effetti della disposta sospensione, sicché l'amministrazione è comunque tenuta ad attivare o a coltivare il procedimento disciplinare al fine di impedire che la sospensione stessa divenga priva di titolo, con conseguente diritto del dipendente alla *restitutio in integrum*.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso e dichiara inammissibili il secondo ed il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10.4.2018

Il Consigliere estensore

Annunzio Pasquonico

Il Presidente

Vincenzo V. Cella

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, 26 APR. 2018

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA